

SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

**PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI
INTERESSE REGIONALE E LOCALE SULLE FERROVIE REGIONALI “ROMA – LIDO
DI OSTIA” E “ROMA – CIVITA CASTELLANA – VITERBO”**

TRA

REGIONE LAZIO

E

COTRAL S.p.A.

1 LUGLIO 2022 - 30 GIUGNO 2032

L'anno 2022, il giorno 30 del mese di giugno con la presente scrittura privata

tra

REGIONE LAZIO, con sede a Roma, in Via Cristoforo Colombo n. 142 CAP 00147 Codice Fiscale n. 80143490581 e Partita IVA n. 02128631005, nella persona di Fermante Stefano nato a Albano Laziale (RM) il 26/02/1965 il, (Pec: protocollo@regione.lazio.legalmail.it) nella sua qualità di Direttore della Direzione regionale Infrastruttura e Mobilità [di seguito, per brevità, anche solo "Regione" o "Ente Affidante (EA)"] giusta Deliberazione G.R. del 05/06/2018 n. 272

e

COTRAL S.p.A. – società in house a socio unico della REGIONE LAZIO – con sede legale e amministrativa in Roma, Via Bernardino Alimena n. 105 CAP 00173, Codice Fiscale e Partita IVA n. 06043731006, Capitale Sociale euro 50.000.000,00 interamente versato (Pec: cotral.spa@pec.cotralspa.it) - iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 942379 ed al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto su Strada (REN) n. P54177 - nella persona del Presidente e Legale Rappresentante, Amalia Colaceci nata a Colleferro il 24/10/1963 [di seguito, per brevità, anche solo "Cotral" o "Impresa Affidataria (IA)"] giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.24 del 22/07/2021;

di seguito, per brevità, indicate anche "Parti", congiuntamente, e "Parte", singolarmente,

PREMESSO

1. che Cotral è società *in house providing* a totale partecipazione pubblica, soggetta al controllo analogo della Regione Lazio, come previsto agli artt. 23 e 24 dello Statuto societario, che esercita le proprie attività in misura pressoché integrale e comunque certamente superiore all'80% del fatturato nei confronti dell'amministrazione socia ed opera esclusivamente nel territorio regionale;
2. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale e relativi affidamenti è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
 - Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente "*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59*";
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 "*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*" e s.m.i.;
 - Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - Legge 23 luglio 2009 n. 99 che all'art. 61 prevede "*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*";
 - Decreto Legislativo 17 aprile 2014 n. 70 che detta la "*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*";
 - Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - come integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - recante il <<*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*>>;
 - Legge Regionale 16 luglio 1998 n. 30 "*Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*" e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019 n. 154 contenente le "*Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l'assegnazione*"

dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”

- Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2018 n. 16 che detta le *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015”*;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018 n. 120 recante *“Metodologie e criteri per garantire l’efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale”*;
 - Deliberazione dell’Autorità Regolazione Trasporti 11 marzo 2021, n. 33, recante *<<Valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto per i servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia, di cui alla delibera n. 154/2019”.>>*.
3. viste le deliberazioni di Giunta regionale n. 479 del 16 luglio 2019 *“Adozione dei nuovi indirizzi in merito all’affidamento dell’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie Regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Approvazione e pubblicazione di avviso di preinformazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007”*, n. 926 del 01/12/2020: *“Ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Differimento del termine per l’affidamento alle società in house COTRAL S.p.A. e ASTRAL S.p.A., finalizzato al subentro ad ATAC S.p.A. nella gestione del servizio di trasporto e delle reti infrastrutturali”*, n. 404 del 25/06/2021: *“Ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Ulteriore differimento del termine per l’affidamento alle società in house COTRAL S.p.A. e ASTRAL S.p.A., finalizzato al subentro ad ATAC S.p.A. nella gestione del servizio di trasporto e delle reti infrastrutturali. Proroga della scadenza del Contratto di Servizio vigente con ATAC S.p.A.”*, n. 893 del 9 dicembre 2021 *“Ferrovie regionali Roma-Lido di Ostia e Roma-Civita Castellana-Viterbo. Differimento del termine di avvio del servizio da parte di ASTRAL S.p.A. e COTRAL S.p.A. e proroga della scadenza del Contratto di Servizio vigente con ATAC S.p.A. - Atto di indirizzo.”*;
 4. che con deliberazione n. 479 del 16/07/2019 la Giunta regionale ha disposto l’affidamento *in house providing* ai sensi dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE) 1370/2007 a Cotral del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale sulle ferrovie regionali “Roma – Lido di Ostia” e “Roma – Civita Castellana – Viterbo”;
 5. che le Parti intendono regolare i reciproci rapporti nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, al fine di assicurare a Cotral, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;
 6. che in data 20.12.2021 COTRAL S.p.A., ASTRAL S.p.A. e ATAC S.p.A., con l’intervento della Regione Lazio, hanno sottoscritto l’accordo preliminare alla cessione dei rami d’azienda “infrastruttura” e “servizio di trasporto”, finalizzata al subentro nella gestione dell’infrastruttura regionale e del servizio di trasporto ferroviario regionale in relazione alle ferrovie “Roma- Lido di ostia” e “Roma-Civita castellana-Viterbo”, subordinato all’adozione dei relativi provvedimenti in ordine all’affidamento del servizio di trasporto e della gestione dell’infrastruttura ferroviaria;
 7. che la deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 15/02/2022 subordina l’avvio della nuova gestione alla condizione dell’avvenuta stipula e presa di efficacia del contratto di cessione del ramo di azienda tra COTRAL S.p.A. e ATAC S.p.A. e della sottoscrizione del presente schema di contratto di servizio;

8. che, al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, è stato definito un Piano Economico Finanziario simulato (per brevità nel prosieguo “PEFs”) (All. 4);
9. che le Parti hanno previsto di confrontare i dati stimati del PEFs per ciascun anno con i dati di consuntivo del Conto Economico Regolatorio (per brevità nel prosieguo “CER”), rilasciato di norma a valle dell’approvazione del Bilancio di Cotral, per registrare eventuali scostamenti;
10. che, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo “Atto” o “Contratto”), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l’affidamento *in house providing* per il periodo 2022 – 2032;
11. che con richiamata deliberazione di Giunta regionale n. 49 del 15/02/2022 e delibera del Consiglio di Amministrazione della Società “COTRAL” n. 15 del 29/03/2022 è stata autorizzata la stipula del presente schema di contratto di servizio;
12. che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa in data dal Presidente e legale rappresentante sopra identificato della società “COTRAL” ed accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante ed allegata al presente Contratto, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che la predetta società è in regola con le disposizioni dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68;
13. che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAL, numero protocollo INPS ... del ...;
14. che Cotral si impegna a rispettare gli obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile ai sensi della Misura 4 della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 29 novembre 2018 n. 120, ovvero - in presenza di più affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale di interesse economico generale - della Misura 12 della Deliberazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019, n. 154 così come modificata dalla Deliberazione dell’Autorità Regolazione Trasporti 29 luglio 2021, n. 113, recante “*Conclusioni del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell’Allegato “A” alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020.*”;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

SEZIONE PRIMA: CONTENUTI TECNICO-OPERATIVI ED ECONOMICI

Art. 2 - Oggetto

1. La Regione affida a Cotral, che accetta, la concessione per lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse economico regionale e locale relativo alle ferrovie ex concesse “Roma-Viterbo” e “Roma-Lido”, come descritti nel presente Contratto, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente contratto e secondo le condizioni minime di qualità (CMQ) ivi fissate.
2. I servizi di cui al comma 1 sono erogati in regime di esclusiva sulla rete, anche in ragione delle caratteristiche funzionali.
3. La Regione corrisponde a Cotral – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1 - un corrispettivo il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito, individuato in conformità alle disposizioni in materia di compensazioni degli obblighi di servizi pubblico.

4. Il corrispettivo di cui al precedente comma deve intendersi non comprensivo dei ricavi (traffico/mercato) derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, né delle agevolazioni tariffarie.

Art. 3 - Durata e proroga

1. Il presente Contratto avrà durata pari a 10 anni - per le annualità dal 2022 al 2032 - salva la facoltà di proroga di cui all'art. 4, par. 4 del Regolamento CE 1370/2007.
2. Al fine di evitare interruzioni del servizio, le Parti concordano che in caso di mancato rinnovo e fino all'assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario, Cotral è tenuta ad assicurare, anche dopo la scadenza del Contratto, la continuità del servizio pattuito alle medesime condizioni e nel rispetto dei medesimi standard.
3. L'avvio dell'esecuzione del presente Contratto e la decorrenza dei suoi effetti iniziano a partire dal 1° luglio 2022.

Art. 4 - Disciplina delle prestazioni

1. Cotral è tenuta a svolgere il servizio secondo il programma di esercizio analitico annuale (Allegato 2), nel rispetto delle condizioni minime di qualità di cui all'Allegato 3.
2. Il Programma di Esercizio riporta per ciascuna linea:
 - orari di servizio per ogni corsa in termini di partenza e di arrivo ai capolinea;
 - indicazione delle fermate obbligatorie;
 - posti offerti per ciascuna vettura;
 - corse giornaliere articolate per tipologia nei diversi periodi dell'anno;
 - giorni di esercizio annui per ogni stagionalità di esercizio;
 - treni - Km di servizio all'utenza.
3. Cotral applica al personale impiegato nell'esercizio dei servizi di cui al presente Atto il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro, così come sottoscritto dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Cotral è altresì tenuta, nei limiti delle disposizioni vigenti, agli ulteriori obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'atto di cessione di azienda.
4. L'esecuzione del servizio non può essere né sospesa né interrotta da Cotral, salvo quanto previsto al successivo comma.
5. Le cause di forza maggiore e i provvedimenti delle Autorità competenti per motivi di ordine e sicurezza pubblica comportano l'onere per Cotral di erogare il servizio con modalità alternative, salva un'oggettiva impossibilità dell'erogazione. In questo ultimo caso, l'esecuzione del servizio deve essere ripristinata al più presto, una volta venute meno le cause ostative.
6. Il Programma di Esercizio può essere rideterminato annualmente, o in corso d'annualità, in ragione degli aggiornamenti alla programmazione attuati nel corso di ogni esercizio ricompreso negli anni di vigenza del contratto e delle previsioni di variazione delle medesime percorrenze, per rispondere alle punte di richiesta e garantire un ulteriore miglioramento della regolarità.
7. Su richiesta della Regione e con il consenso di Cotral, le percorrenze base fissate per ogni annualità possono essere modificate, ferma l'applicazione del successivo articolo 6.
8. Cotral, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi – nel rispetto delle previsioni di legge - di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

SEZIONE SECONDA: CONTENUTI ECONOMICI

Art. 5 – Corrispettivi, modalità di pagamento ed interessi di mora

1. La Regione corrisponde a Cotral – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 4 – un corrispettivo, come risultante dal PEFs (allegato 4) determinato nel rispetto dell'articolo 2, comma 3 e 4, oltre IVA nella misura di legge.
2. Il corrispettivo è diviso annualmente in dodici rate di pari importo che Cotral fatturerà alla Regione su base mensile posticipatamente l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. La Regione liquida i predetti importi a Cotral entro 30 giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura - inviata secondo la vigente normativa - alle coordinate bancarie IBAN in esse indicate, salvo l'ultima rata dell'anno che è liquidata entro 90 giorni.
3. Eventuali premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo e vengono applicati annualmente, ovvero - esclusivamente in fase di avvio di contratto - al termine dell'annualità 2023, sulla base dell'effettiva *performance* registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto ai successivi articoli. Il calcolo dei premi, delle penalità e relative riduzioni/mitigazioni sarà effettuato entro aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante da tale calcolo verrà definito entro e non oltre il quinto mese dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Le richieste di pagamento (rata mensile e rata a saldo) possono essere anticipate anche via PEC, unendo la copia di cortesia della Fattura Elettronica.
5. La Regione, qualora richiesto da Cotral, autorizza a cedere a terzi (Cessionario), in tutto o in parte, i diritti ad essa spettanti in forza dell'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il diritto di adottare mezzi di tutela delle proprie ragioni, secondo le previsioni vigenti.
6. La Regione deve ricevere una comunicazione in cui viene identificato il Cessionario. La Regione, alla ricezione della comunicazione, previo riconoscimento del titolo ceduto e della qualità di Cessionario, deve versare allo stesso tutti gli importi dovuti.
7. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti la regione è tenuta a corrispondere a Cotral gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti ai sensi del disposto di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.

Art. 6 - Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEFs

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di giugno di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEFs) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEFs.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile–sono trasmesse alla Regione entro il termine di inoltro all'Autorità di Regolazione dei Trasporti; eventuali differenze saranno conguagliate nelle tempistiche previste ai successivi commi.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
 - a. laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEFs (Risultato netto PEFs), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno zero virgola cinque per cento ($\pm 0,5\%$) rispetto ai Ricavi operativi del PEFs, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ($\pm 0,5\%$) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ($\pm 5\%$), l'importo

corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato n. 5, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;

- c. laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ($\pm 5\%$) dei ricavi operativi, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'Allegato n. 5, le Parti provvedono ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 e modifichi il PEFs sostituendo quindi l'allegato (Allegato 4) al presente Contratto.
4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEFs superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui ai precedenti articoli e modifichi il PEFs, sostituendo quindi l'allegato (Allegato 4) al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - a. nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
 - b. nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il $\pm 2\%$ (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEFs;
 - c. nel caso di variazioni superiori a ± 50 *basicpoint* dell'indice relativo al “costo medio ponderato del capitale investito” (WACC) di cui alla Misura n. 17 della Delibera ART n. 154/2019;
 - d. nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative, regolamentari o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio;
 - e. nel caso la Regione definisca un ulteriore piano aggiuntivo di investimenti per il rinnovo/incremento della flotta in uso.
 5. Al termine di ogni periodo regolatorio, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEFs/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo. Le parti danno atto che la prima verifica avverrà al 31.12.2023 (per il periodo 1 Luglio 2022 – 31 dicembre 2023).
 6. Nei casi previsti, le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEFs, entro 60 giorni dalla trasmissione alla Regione del CER dell'anno precedente. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEFs, intervenendo prioritariamente:
 - a. sui fattori di produzione;
 - b. sul corrispettivo;
 - c. sulle tariffe;
 - d. sul programma di investimenti;
 - e. sul livello dei servizi.
 7. Entro 30 gg dall'invio alla Regione del CER relativo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEFs. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione

finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.

8. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno zero virgola cinque per cento ($\pm 0,5\%$) del fatturato dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
9. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.

Art. 7 - Flessibilità del programma di esercizio

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione sia da Cotral, previa verifica tecnica ed economica. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 5 e 6.
3. La Regione si riserva di reimpiegare gli eventuali accantonamenti a suo credito, a valle delle verifiche di cui al precedente articolo 6, prioritariamente per potenziare l'offerta dei servizi, ovvero per garantire il riequilibrio contrattuale.
4. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali della stessa infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Cotral può essere chiamata ad apportare modifiche alla proposta tecnico economica, previa adeguata informazione alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell'offerta, ove compatibile. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.
5. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Cotral è tenuta ad assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla Regione, nel rispetto delle condizioni minime di qualità e dei diritti dei passeggeri.

Art. 8 - Interruzione dei servizi

1. Il PEFs riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti; pertanto le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Cotral o al Gestore dell'Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEFs, come previsto al precedente articolo 6.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Cotral, le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui al presente contratto.
3. In caso di sciopero, Cotral garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Cotral e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Cotral garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Cotral, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.

5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle riconosciute come forza maggiore dalla Regione ovvero dal Gestore dell'Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell'applicazione delle penalità – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Cotral.

Art. 9 - Infrastrutture, materiale rotabile e manutenzione

1. Cotral si impegna ad effettuare i Servizi di cui al presente Contratto mediante l'utilizzo delle "infrastrutture ferroviarie" e con il "parco treni" che il Gestore Uscente (GU) metterà a disposizione rispettivamente ad Astral e Cotral, e come successivamente integrato e/o sostituito in virtù dei programmi di investimento adottati dalla Regione Lazio.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che le condizioni di avvio del servizio riflettono lo stato del materiale rotabile esistente al momento di avvio dei servizi.
3. Il parco treni di cui all'Allegato 1 contiene separata descrizione della tipologia, della quantità, dell'anzianità, dei sistemi in dotazione, dell'accessibilità a persone in mobilità ridotta e della classe ambientale.
4. Cotral è obbligata a prevedere su tutti i veicoli, qualora ne siano sprovvisti, sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio.
5. Fermo quanto previsto al primo comma, Cotral, nel rispetto delle normative vigenti e per quanto di sua competenza, si impegna a garantire il buon funzionamento del materiale rotabile e a programmare e coordinare, anche sulla scorta delle direttive impartite dalla Regione e delle disposizioni del gestore dell'infrastruttura, tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi. In particolare, Cotral garantisce:
 - la manutenzione ordinaria delle rimesse nella propria disponibilità;
 - la rispondenza del parco treni alle caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa;
 - la manutenzione ordinaria del parco treni, ferme restando le responsabilità e gli obblighi assunti da Atac spa con la sottoscrizione del contratto preliminare di cessione di ramo di azienda e dei relativi allegati;
 - le attività amministrative, finanziarie, commerciali e tecnologiche a supporto della gestione, implementando ogni forma di innovazione e risparmio;
 - l'informazione all'utenza nei termini previsti negli allegati al presente contratto;
 - il livello ottimale delle condizioni di sicurezza.
6. Eventuali ulteriori esigenze di rinnovo del parco treni e le modalità per procedere alle stesse saranno definite in apposito accordo di programma da stipularsi fra la Regione e Cotral.
7. Il Servizio di Trasporto Pubblico ferroviario di persone oggetto del presente Contratto prevede canoni dovuti da Cotral ad Astral per accedere alle Infrastrutture come ricompresi nel Piano Economico Finanziario simulato.
8. Cotral, nell'ambito delle politiche di investimento nel "materiale rotabile/treni", ha la facoltà di acquisire - attraverso contratti di locazione ovvero con contratti di leasing (finanziario/operativo) - materiale rotabile/treni, determinando le condizioni, le modalità di erogazione dei canoni e di mantenimento in buono stato dei beni.
9. Il materiale rotabile/treni di proprietà della Regione verrà messo a disposizione di Cotral in comodato gratuito, ovvero con altra forma contrattuale da determinarsi, come indicato nel Piano Economico Finanziario simulato (PEFs), previa sottoscrizione di apposita convenzione.

Art. 10 – Servizi Sostituiti

1. Cotral predisporrà uno specifico "Piano d'intervento relativo a servizi sostitutivi in caso di soppressione totale o parziale delle corse", entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente

Contratto, relativo alle azioni da attivare ed ai servizi da garantire agli utenti per il raggiungimento della stazione di destinazione finale del viaggio con un “adeguato servizio sostitutivo”, in caso di perturbazione della circolazione dei treni o soppressione totale o parziale delle corse. Il Piano relativo ai servizi sostitutivi in caso di soppressione parziale o totale delle corse definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le condizioni minime di qualità dei predetti servizi, prevedendo quantomeno la dotazione su tutti i bus di sistemi di geolocalizzazione (anche ai fini del monitoraggio dei servizi svolti e delle informazioni da rendere all’utenza) e di aria condizionata, nonché la presenza nella flotta impiegata di almeno 20% di autobus dotati di dispositivi per la salita/discesa di passeggeri in carrozzella ovvero, in alternativa, di servizi dedicati. Il Piano determina altresì le fonti di finanziamento, mantenendo l’equilibrio economico – finanziario originario del Contratto.

2. Lo svolgimento dei servizi sostitutivi non dà titolo ad ulteriori corrispettivi e comporta l’obbligo per il gestore di tenere specifica separata rendicontazione.
3. Per i servizi sostitutivi Cotral può avvalersi di operatori economici terzi iscritti al Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di Trasporto su Strada (REN), secondo le previsioni normative vigenti.

Art. 11 – Rendicontazione dei servizi

1. Al fine di assicurare il livello qualitativo e quantitativo del servizio erogato, che sia tale da consentire un adeguato dettaglio di controllo e tempestività d’intervento, Cotral si impegna a presentare, con le cadenze temporali previsti dal successivo comma, la seguente documentazione in formato elettronico:
 - a. Rapporto trimestrale, relativo all’ultimo trimestre di riferimento, volto a rappresentare la situazione organizzativa, economica e finanziaria della Società, in termini di:
 - andamento del servizio (indicatori utilizzati per il monitoraggio del servizio, Treni*Km con grafici, produttività, disponibilità treni);
 - andamento degli investimenti di propria competenza;
 - velocità commerciale.
 - b. Rapporto giornaliero sull’esercizio, che riporti, per ciascuna delle due linee ferroviarie, lo scostamento, positivo o negativo, tra il servizio effettuato e quello previsto nel Programma di Esercizio, in termini numerici e percentuali, con riferimento al numero di corse e di chilometri di servizio, classificati quantomeno per le seguenti tipologia di causa e fatta salva eventuale ulteriore specifica:
 - indisponibilità infrastruttura;
 - mancanza di personale o di treni;
 - per guasti o per incidenti ai treni;
 - sciopero;
 - altre motivazioni.
 - c. Rapporto mensile sugli standard del servizio di cui al presente Atto, in particolare in materia di disponibilità di posti offerti, di regolarità e puntualità, redatto in maniera dettagliata, a livello giornaliero per gli standard di affidabilità (% dei treni disponibili sul totale della flotta), suddiviso per ciascuna delle 2 linee ferroviarie.
 - d. Rapporto mensile, redatto in maniera dettagliata a livello giornaliero, contenente l’elenco delle corse sopresse e/o aggiunte (variazione del programma di esercizio), così come identificate nel Programma d’Esercizio e specificando la tipologia di causa e la suddivisione per le due linee ferroviarie.

2. I rapporti di cui al comma 1 devono essere trasmessi dalla Società alla Direzione regionale Infrastruttura e Mobilità nei seguenti termini:
 - il rapporto gestionale, di cui al comma 1 - lett. a), entro il terzo mese successivo al periodo di riferimento, ad eccezione di quello riferito all'ultimo trimestre per il quale si fa riferimento al rendiconto;
 - i rapporti giornalieri, di cui al comma 1, lettere b) e c), entro il mese successivo a quello di riferimento;
 - il rapporto mensile sugli standard del servizio di cui al comma 1 - lettera c), entro il mese successivo a quello di riferimento.

Fermo restando il rispetto dei termini di cui sopra, potranno essere condivise tra le Parti diverse e più funzionali modalità di trasmissione dei predetti rapporti.

3. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti dal presente articolo è sanzionabile ai sensi dell'articolo 20.

Art. 12 – Obblighi di Cotral alla scadenza del contratto

1. Cotral è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili.
2. Cotral è tenuta a presentare entro 30 giorni dalla richiesta scritta da parte della Regione Lazio i seguenti documenti su supporto informatico editabile (Excel):
 - a) l'elenco del personale dipendente preposto all'erogazione del servizio;
 - b) l'elenco dei treni funzionali all'erogazione del servizio oggetto del presente contratto;
 - c) l'elenco dei beni immobili e delle dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio.
3. In caso di mancata trasmissione degli elenchi di cui al comma 2, la Regione Lazio sospende l'erogazione del corrispettivo per l'intero periodo di ritardo nella trasmissione. Per questo periodo non possono essere richiesti interessi di mora.
4. Cotral si impegna in ogni caso a collaborare con la Regione nella fase di subentro del nuovo gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.

Art. 13 - Valorizzazione commerciale

1. Cotral ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio nella propria disponibilità, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Cotral determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Tale valorizzazione sarà riscontrata nel CER, nell'ambito dei ricavi, in ragione della natura.

SEZIONE TERZA: TARIFFE E QUALITÀ

Art. 14 - Politica tariffaria

1. Cotral applica i livelli tariffari e i titoli di viaggio in coerenza con gli obiettivi generali di politica tariffaria nazionale ed in considerazione dell'effettivo miglioramento del livello qualitativo dei servizi, per come determinati dalla Regione Lazio e riportati nell'allegato 8.
2. Per le finalità di cui al punto 9 dell'articolo 5 ed in ragione della previsione di crescita dei viaggiatori legata sia al miglioramento della qualità erogata che alla razionalizzazione dell'offerta, nonché al recupero dell'evasione/elusione da parte dei vettori appartenenti "Sistema Integrato «Metrebus Roma» e «Metrebus Lazio»" (ATAC, COTRAL, TRENITALIA), la Regione si impegna a programmare un incremento delle tariffe, per tutti i titoli integrati e proprietari, pari al

7,5% nel 2024 e di un adeguamento pari al 7,5% dal 2026 fino al termine di validità del Contratto di Servizio. Di tali aumenti tariffari si è tenuto conto nel PEFs.

3. La Regione, ai sensi del presente Contratto, deve corrispondere a Cotral l'integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario, eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto.
4. I clienti sono tenuti ad entrare in stazione, qualora siano stazioni con accesso regolato da tornelli di accesso, ovvero a salire sui treni, nelle stazioni "aperte", solo se muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore; in caso contrario i trasgressori sono soggetti alle sanzioni di legge. Il viaggiatore deve mostrare il titolo di viaggio al personale addetto al controllo; in caso di biglietti cartacei, il personale deve controllare che la data e l'ora stampati dall'obliteratrice siano esatti, convalidare gli abbonamenti cartacei e le tessere elettroniche ad ogni viaggio. Il personale è tenuto a vietare l'accesso alla stazione e/o al treno ai clienti che non hanno un titolo e si rifiutano di acquistarne uno.
5. L'elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti al momento della sottoscrizione del presente contratto sono riportate all'Allegato n. 8.
6. Cotral provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario applicato, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le eventuali modalità di regolarizzazione per i passeggeri sprovvisti prima del Servizio.
7. Cotral si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, nonché a tutela della sicurezza personale del viaggiatore secondo il "Piano Operativo di sicurezza e controlleria", che sarà predisposto entro tre mesi dall'avvio del servizio. Il piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto, nonché specifici obiettivi misurabili nello svolgimento delle verifiche ai fini della riduzione del fenomeno dell'evasione tariffaria.
8. Cotral assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta e l'accessibilità commerciale in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l'estensione di progetti di "digital customer application" ed integrazione multimodale. Al fine di garantire nell'arco della durata del Contratto un costante adeguato livello di dotazione della rete di vendita e d'informazione, Cotral predisporrà entro tre mesi dall'avvio del servizio un apposito "Piano di intervento per la vendita e l'informazione", anche tenuto conto delle condizioni territoriali di domanda e di offerta. Il piano definirà le necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto. Secondo quanto definito nel Piano d'intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3 potranno essere ridefinite.

Art. 15 - Politica della qualità dei servizi

1. La Carta dei Servizi è il documento che sancisce principi e regole di comportamento, al fine di tutelare le esigenze dei cittadini utenti. Finalità principale della Carta dei Servizi è quella di garantire a tutti gli utenti l'erogazione dei servizi nel rispetto delle normative ambientali e di settore.
2. Cotral si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto, cercando di garantire la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni degli utenti.
3. Per il primo semestre contrattuale, Cotral applica la Carta dei Servizi adottata per il 2022 dal gestore uscente. Per gli anni successivi, Cotral elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente, che faccia riferimento alle norme di tutela dei diritti degli utenti e alle regole di comportamento degli stessi, nonché alla definizione di un Programma di Esercizio Annuale che preveda gli standard annuali qualitativi e quantitativi dei servizi offerti all'utenza, sia in termini di dimensioni che in termini di modalità dei servizi, che saranno approvati dalla Regione. Nelle more della definizione della Carta dei Servizi per il 2023, entro il termine di tre mesi dalla sottoscrizione

del presente contratto la Regione si riserva di indicare a Cotral le opportune linee guida, mediante deliberazioni di atti di indirizzo separati / congiunti, in ottemperanza alle norme sul “controllo analogo” che gli Enti Pubblici devono esercitare anche sui servizi gestiti dalle loro società partecipate. Per la definizione del Programma di Esercizio Annuale e ad eventuale integrazione dello stesso, la Regione, in ottemperanza alle norme sul “controllo analogo” dei servizi gestiti dalle società partecipate da Enti Pubblici, si riserva di impartire dettagliati atti di indirizzo a Cotral, da trasmettere entro e non oltre il 15 settembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento. Cotral si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per le annualità regolatorie successive al 2022, Cotral si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento – a mezzo PEC in formato pdf. Qualora la Regione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Cotral procede a pubblicarla sul proprio sito internet.

4. La Regione, anche in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a consultare tutti gli “stakeholder” interessati, le Associazioni dei consumatori, le Associazioni dei passeggeri e le Associazioni delle persone a mobilità ridotta e/o con disabilità, maggiormente rappresentative dei loro interessi e, in particolare, si impegna a riunire le Parti almeno due volte l’anno, o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. Cotral si impegna ad acquisire i dati necessari, nonché a fornire, nel corso e a seguito degli incontri concordati, i chiarimenti richiesti che si rendessero necessari in merito agli eventuali disservizi verificatisi.
5. Cotral in ottemperanza a quanto disposto all’art. 2 c. 461, lett. f) della L. 244/2007, ed, in particolare al D.P.C.M. 30/12/1998, (“*Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi del settore trasporti o Carta della mobilità*”), si impegna a sostenere, fino alla misura massima annuale di euro 25.000,00 (oltre Iva), le attività - di cui alle lett. b, c, d della suddetta legge -, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione, effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. In ogni caso la Regione ha la facoltà di destinare un ulteriore importo per finanziare progetti specifici e speciali volti alla definizione o risoluzione di problematiche inerenti all’utenza.
6. La Regione rileva, entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento, il livello di qualità del servizio offerto percepito dall’utenza mediante indagine, effettuata anche per il tramite di una società esterna specializzata. Il rapporto annuale di rilevazione ed i risultati saranno valutati attraverso il confronto del livello di qualità percepita dall’utenza con:
 - gli obiettivi indicati nella Carta dei servizi dell’anno di riferimento;
 - il livello di qualità percepita dall’utenza, rilevato nell’anno precedente;
 - con gli obiettivi di qualità previsti per l’anno di riferimento.
7. Al fine di garantire la terzietà della Società a cui affidare lo svolgimento di tale indagine, la scelta del contraente sarà effettuata dalla Regione, previa presa d’atto delle valutazioni effettuate da Cotral in conformità alla normativa vigente in materia di contratti pubblici e l’incarico sarà successivamente conferito da Cotral.
8. I costi connessi al monitoraggio della Qualità dei Servizi e al monitoraggio della qualità erogata e percepita sono a carico di Cotral, compresi i monitoraggi aggiuntivi eventualmente richiesti dalle Associazioni dei Consumatori, i quali non potranno avere un costo annuo superiore ad euro 35.000,00 (oltre Iva).
9. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
10. Cotral è tenuta ad assicurare l’accesso alle informazioni da parte delle organizzazioni a tutela degli utenti e dei consumatori secondo le previsioni del Piano di Accesso al Dato.

11. La Regione, nell'ambito degli incontri a tal fine preposti, convoca Cotral insieme alle Associazioni dei consumatori e agli altri eventuali interessati costituendo un Tavolo Permanente.
12. Il mancato rispetto di quanto stabilito nei precedenti commi comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 20.
13. Gravi, reiterate ed ingiustificate violazioni delle disposizioni della Carta dei Servizi e/o del Programma di Esercizio Annuale, legittimano la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e la revoca dell'affidamento del servizio da parte della Regione, previa diffida ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Art. 16 – Condizioni minime di qualità dei servizi (CMQ)

1. Cotral si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela e nel rispetto degli obiettivi previsti con l'affidamento.
2. Cotral eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3. Il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Con riferimento ai livelli minimi di accessibilità e fruibilità del servizio per gli utenti, con particolare riferimento alle persone a mobilità ridotta, Cotral predispone entro sei mesi dall'avvio del servizio un apposito "Piano Operativo per l'Accessibilità" di concerto con la Regione, il Gestore dell'infrastruttura nel cui contratto con la Regione è previsto il medesimo adempimento, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta. Secondo quanto definito nel Piano di Intervento, le condizioni minime di qualità (CMQ) di cui all'Allegato 3 potranno essere ridefinite. Per quel che concerne l'accessibilità alle infrastrutture e alle stazioni, la Regione provvede a regolare i relativi obblighi con il Gestore dell'Infrastruttura; le parti si danno reciprocamente atto che, in ogni caso, Cotral risponderà esclusivamente per la garanzia dei livelli minimi di accessibilità riferibili al materiale rotabile.
4. Cotral assicura che siano soddisfatte le condizioni minime di informazione degli utenti e dei cittadini nelle fasi precedenti e durante il viaggio di cui ai punti 4a e 4b delle CMQ. Tali informazioni sono erogate in lingua italiana e in lingua inglese. Entro un anno dall'avvio del servizio, Cotral predispone, condividendolo con la Regione, un Piano per l'incremento graduale della copertura dell'erogazione delle informazioni in lingua inglese, fino al livello di copertura determinato dalle Parti. Il Piano per l'incremento graduale della copertura dell'erogazione delle informazioni in lingua inglese definirà la necessità, le soluzioni da implementare e le fonti di finanziamento delle stesse, mantenendo l'equilibrio economico-finanziario originario del Contratto.
5. Cotral, alla quale potrà essere delegata l'organizzazione dei rilievi di cui all'Art. 15.6 (*Customer Satisfaction*), si dovrà avvalere di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità, che verrà comunicato alla Regione e sulle cui modalità di indagine la Regione potrà segnalare eventuali modifiche o integrazioni. Si dovrà effettuare la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all'individuazione dei necessari adeguamenti delle condizioni minime di qualità (CMQ) di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. Le Parti condividono che la rilevazione della *customer satisfaction* si conformerà progressivamente ai requisiti della misura 5 della delibera 16/2018, integrando il sistema attuale per quanto possibile e senza costi aggiuntivi entro sei mesi dall'avvio del servizio e garantendo la piena conformità a partire dal nuovo affidamento che Cotral disporrà.
6. Cotral, allo scopo di proseguire nel percorso di costante miglioramento dell'efficacia, qualità e sostenibilità del Servizio, si impegna a garantire processi gestionali coerenti con le finalità contrattuali e con i migliori standard di mercato, uniformandosi alle migliori pratiche. In particolare, entro il termine del secondo periodo regolatorio, si impegna al completamento e/o al

mantenimento delle certificazioni sottostanti di erogazione del Servizio affidato con il presente Contratto, ai sensi delle norme:

- UNI EN ISO 9001:2015 - certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale;
 - UNI EN ISO 14001:2015 - certificazione del sistema di gestione ambientale;
 - UNI ISO 45001:2018 - gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
 - UNI CEI ISO/IEC 27001:2014 - certificazione “Tecnologie informatiche – Tecniche per la sicurezza – Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni – Requisiti”.
7. Cotral si impegna, a partire dalla terza annualità regolatoria, a redigere e pubblicare sul proprio sito web istituzionale, il Bilancio di Sostenibilità redatto secondo le Linee Guida emanate dalla/e Associazione/i di categoria.

Art. 17 - Obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio

1. Cotral si impegna a conseguire, nell’arco di durata del presente contratto, gli obiettivi di efficacia ed efficienza nell’erogazione del servizio di cui all’allegato 7, individuati - in conformità a quanto previsto dalla Delibera ART 154/2019 - sulla base degli indicatori chiave di prestazione (KPI) di cui all’annesso 2 della Delibera ART 120/2018.
2. Il mancato raggiungimento dei predetti obiettivi per cause imputabili a Cotral comporta l’applicazione delle penali di cui al presente contratto.

Art. 18 - Politica investimenti

1. Gli investimenti programmati risultano descritti nella relazione di affidamento e in quella di accompagnamento al Piano Economico Finanziario simulato (PEFs).
2. Cotral garantisce la sostenibilità delle previsioni economico-finanziarie indicate nel PEFs per tutto il periodo di durata del Contratto di Servizio e si impegna a realizzare gli investimenti programmati con le risorse rinvenienti dal corrispettivo del presente Contratto e dai ricavi da mercato (titoli di viaggio).
3. La Regione, a partire dalla sesta annualità del presente Contratto, ha facoltà di valutare la possibilità di erogare a Cotral contributi in conto impianti finalizzati ad accelerare la politica degli investimenti prevista nel presente Contratto. In tale circostanza, le Parti procederanno a rimodulare il Piano Economico Finanziario simulato (PEFs) e a concordare - in contraddittorio – gli ulteriori investimenti non previsti nell’Allegato n. 4.

SEZIONE QUARTA: SISTEMA DI MONITORAGGIO

Art. 19 - Monitoraggio della qualità dei servizi

1. Cotral fornisce le rilevazioni interne sul rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) definite nell’Allegato 3 secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.
2. Cotral illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al presente contratto. La Regione ha facoltà di chiedere a Cotral tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto delle condizioni minime di qualità (CMQ) del servizio ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata a bordo treno, gli ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, si presentano al Capotreno e, nel rispetto delle

disposizioni di sicurezza, comunicano allo stesso gli esiti dell'ispezione anche allo scopo di consentire una più rapida risoluzione delle non conformità.

5. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o agli ispettori regionali individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Cotral in un numero massimo annuale pari a 20 unità.
6. Cotral effettua rilevazioni di domanda con frequenza compatibile con gli obiettivi di monitoraggio e, comunque, a cadenza trimestrale su una settimana di riferimento (due rilevazioni per ciascuno dei periodi c.d. estivo e invernale per un totale di quattro). I dati devono essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione. La Regione utilizza tali rilevazioni al fine di programmare la progressiva riduzione dell'indice di affollamento.
7. Cotral rende disponibili ogni tre mesi, entro il 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, ove disponibile, il dato economico relativo ai ricavi da traffico.
8. Cotral si impegna a consentire alla Regione l'accesso agli atti relativi all'organizzazione aziendale, nonché agli impianti di proprietà di Cotral, previa richiesta scritta da notificare via PEC (cotral.spa@pec.cotralspa.it) almeno tre giorni lavorativi prima della data di accesso.
9. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Cotral prende atto che la Regione sarà abilitata con postazioni per l'accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell'Infrastruttura con il profilo di "Committente/cliente di Impresa Ferroviaria".

Art. 20 - Sistema dei premi, delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare premi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'Allegato 6.
2. Nel caso di maturazione di premi, gli stessi sono da considerarsi con separata evidenza e non possono mai scomputare, se non finanziariamente, l'ammontare delle penali.
3. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'irrogazione delle penalità non potrà superare il 2% dei corrispettivi annuali indicati nei PEFs (Allegato n. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per Cotral un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 70/2014, è consentita l'applicazione di penali a Cotral solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. La Regione e Cotral si danno reciprocamente atto che le condizioni minime di qualità (CMQ) e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale e che la loro violazione comporta l'applicazione del sistema di penalità di cui all'allegato 6.
5. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto (indennità per abbonati), per l'acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste all'art. 17 del citato Reg. CE 1371/2007.
6. La violazione degli obblighi di cui all'art. 15 comporta l'applicazione di una penale da 5.000 a 50.000 euro, a seconda dell'entità del ritardo maturato.
7. La violazione degli obblighi di cui all'art. 23 – laddove non già disciplinato nell'allegato 6 - comporta l'applicazione di una penale compresa tra 1.000 e 5.000 euro per ciascun inadempimento.

8. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 10 giorni lavorativi dalla data di accertamento della medesima. Cotral, entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle medesime provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Cotral.

SEZIONE QUINTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21 - Comitato Tecnico di Gestione del Contratto

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il "Comitato Tecnico di Gestione del Contratto", di seguito denominato per brevità "Comitato", composto da:
- a) tre rappresentanti della Regione, tra i quali il Presidente;
 - b) tre rappresentanti di Cotral nominati dal Consiglio di Amministrazione;
- Sono componenti di diritto il Direttore della Mobilità per la Regione ed il Direttore Generale per Cotral.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell'interpretazione e nell'applicazione del Contratto, con particolare riferimento all'adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all'applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Atto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l'introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.
3. Il Comitato si intende validamente costituito con l'intervento diretto di tutti i suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale; in assenza del segretario alla redazione del verbale provvede un rappresentante di Cotral.
4. Il Comitato si riunisce ordinariamente entro il mese successivo di ogni trimestre, a seguito di formale convocazione effettuata dalla segreteria. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l'ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
5. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell'attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
- luogo, ora di inizio e termine;
 - ordine del giorno della seduta;
 - nominativo degli intervenuti;
 - estremi dell'eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
 - resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
6. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti; a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto; in mancanza di accordo tra i componenti del Comitato, la questione è devoluta all'esame delle Parti; ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni, precisandone la natura e l'oggetto; le Parti si incontreranno, anche con l'assistenza

del Comitato, per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la vertenza.

7. Il Comitato può avvalersi di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le Parti.

Art. 22 - Trasparenza e Riservatezza

1. Al fine di garantire la massima trasparenza nelle modalità di erogazione dei servizi e di promuovere lo sviluppo dei servizi e il controllo pubblico, le Parti pubblicano sui rispettivi siti le informazioni e i documenti di cui al Piano di Accesso al Dato (Allegato 9), secondo le tempistiche e le modalità ivi previste.
2. Al fine di garantire la massima trasparenza, Cotral assicura la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale dei seguenti documenti:
 - il Contratto di Servizio;
 - la Carta dei Servizi;
 - i risultati delle indagini di *Customer Satisfaction*;
 - i principali indicatori di natura economica, tecnico-gestionale e qualitativa previsti dal presente contratto;
 - i Piani di cui alla delibera ART 16/2018 (Piano di Accesso al Dato, Piano di intervento relativo ai servizi sostitutivi, Piano operativo per l'Accessibilità, Piano operativo sicurezza e controlloria e Piano Operativo vendite e informazioni).
3. Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
4. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio per come disciplinato dal presente contratto.

Art. 23 - Obblighi di informazione

1. Fermi gli obblighi di cui ai precedenti articoli, Cotral si impegna a fornire periodicamente informazioni strutturate su dati di traffico e risorse produttive per come eventualmente richieste dalla Regione e attinenti alla gestione del presente contratto.
2. Oltre alla documentazione prevista nei singoli articoli del presente Contratto, Cotral si impegna a produrre, su richiesta della Regione, relazioni aggiuntive e specifiche attinenti all'attività disciplinata dal Contratto di Servizio.
3. Per quel che concerne gli obblighi riferibili alla comunicazione dei dati economici relativi al servizio affidato, il gestore si attiene agli obblighi di monitoraggio e alle modalità di rendicontazione e contabilizzazione ed adotta i relativi schemi di contabilità regolatoria, fissati con la misura 4 della Delibera ART n. 120/2018, recante "Metodologie e criteri per garantire l'efficienza delle gestioni dei servizi di trasporto ferroviario regionale" ovvero - in presenza di più affidamenti di servizi di trasporto pubblico locale di interesse economico generale - della Misura 12 della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 28 novembre 2019, n. 154 così come modificata dalla Deliberazione dell'Autorità Regolazione Trasporti 29 luglio 2021, n. 113, recante "Conclusione del procedimento per la definizione di modifiche alla Misura 12 dell'Allegato "A" alla delibera n. 154/2019, avviato con delibera 210/2020."
4. Cotral si impegna a trasmettere a Regione Lazio tutta la documentazione che ai fini del suddetto monitoraggio verrà inviata all'Autorità di Regolazione dei Trasporti secondo le modalità e le scadenze da questa ultima stabilite; la Regione Lazio si riserva in ogni caso di richiedere ulteriori aggiornamenti sulle informazioni riportate.

5. Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo potrà comportare l'applicazione del sistema sanzionatorio per come disciplinato dal presente contratto.

Art. 24 - Clausola Fiscale

1. La presente scrittura privata non autenticata, sottoscritta digitalmente è esente da registrazione fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del DPR 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 25 – Risoluzione, cessione del Contratto e subaffidamento

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto.
2. In particolare, fermi restando gli effetti derivanti dalla revoca e dalla decadenza dall'affidamento del Servizio disciplinati dall'art. 21 della L.R. n. 30/1998 e s.m.i., la Regione può far valere la risoluzione del presente contratto nei seguenti casi:
- inadempimento degli obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali ovvero delle clausole che disciplinano il contratto di servizio;
 - sub affidamento dei Servizi senza la preventiva autorizzazione della Regione;
 - servizio abbandonato o interrotto e ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore, nell'effettuazione dei servizi;
 - mancato ripristino del servizio entro un congruo termine;
 - gravi e/o ripetute irregolarità di carattere amministrativo;
 - violazione degli indirizzi strategici e operativi attinenti allo svolgimento del servizio e oggetto del vincolo di delegazione interorganica;
3. Cotral può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso di ritardato, reiterato ed immotivato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Regione, trascorsi tre mesi dalla formale notifica di risoluzione contrattuale. A tal fine Cotral dovrà trasmettere diffida ad adempiere con assegnazione di un termine non inferiore a 60 gg.
4. Nel caso in cui la somma complessiva delle penali, superi il 10% del corrispettivo, la Regione può far valere la risoluzione contrattuale, senza alcun indennizzo a favore di Cotral.
5. È vietata a pena di nullità la cessione del Contratto.

Art. 26 – Garanzie, Coperture assicurative e responsabilità

1. Le Parti concordano che a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da Cotral con la sottoscrizione del presente Contratto, l'importo relativo al 60% del dodicesimo rateo di ogni annualità contrattuale, sarà trattenuto dalla Regione a titolo di garanzia, che maturerà interessi di mora di cui al comma 7 dell'articolo 5, dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'annualità di riferimento del corrispettivo, laddove non siano state contestati dalla Regione Lazio a Cotral inadempimenti e/o richieste risarcitorie derivanti dalle violazioni degli obblighi contrattuali rispetto all'annualità di riferimento. In corso di esecuzione del contratto è facoltà delle parti sottoporre alla decisione del Comitato lo svincolo degli importi trattenuti relativi alle annualità precedenti, in ragione dello stato di esecuzione del contratto e dell'entità degli importi trattenuti. Le parti concordano che possono sottoporre alle decisioni del Comitato modifiche e/o integrazioni alla Garanzia di cui al presente comma.
2. Le Parti concordano che, impregiudicate le responsabilità di legge e le obbligatorie coperture assicurative previste dalla normativa vigente in materia, Cotral è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale impiegato, ai passeggeri ed ai terzi in genere nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Contratto.

3. Cotral assume ogni più ampia responsabilità per danni a cose e persone e solleva la Regione da ogni conseguente azione, responsabilità e pretesa risarcitoria attinente o comunque riconducibile alle attività di gestione del servizio di trasporto.

Art. 27 - Controversie tra le Parti

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 28 – Gestione del personale

1. Cotral, nel rispetto della normativa vigente, dispone di personale in numero e livelli professionali adeguati a garantire la regolare erogazione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Il personale viaggiante è tenuto ad indossare la divisa fornita da Cotral e ad esporre il tesserino di riconoscimento.
3. Il personale impegnato in mansioni di controllo o, in generale, deputato ai contatti a vario titolo con i clienti/passeggeri, deve esporre l'apposito tesserino di riconoscimento.
4. Cotral si impegna ad adottare, oltre al "Codice Etico", un "Codice di Comportamento" dei propri dipendenti, nonché ad intraprendere tutte le azioni ritenute opportune nei confronti dei dipendenti che abbiano assunto un comportamento inurbano o scorretto verso la clientela o causato disordini o alterchi durante l'orario di lavoro.
5. Cotral si impegna a trasmettere alla Regione l'elenco del personale addetto al servizio, con specificazione della qualifica, del contratto applicato, dell'inquadramento, della tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato con indicazione, nel secondo caso, della data di scadenza) e delle informazioni previste dalla disciplina regolatoria applicabile in capo al gestore. Cotral si impegna a comunicare, con cadenza annuale, le eventuali variazioni di personale nel mentre intervenute.
6. Cotral si impegna ad osservare le disposizioni legislative e il Contratto Collettivo Nazionale di categoria sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative e i Contratti Collettivi Nazionali Integrativi/Decentrati che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico ed il trattamento previdenziale di tutti i propri dipendenti, nonché le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 29 - Codici etici

1. La Regione Lazio si impegna a rispettare i principi contenuti nel Codice Etico di Cotral pubblicato sul sito www.cotralspa.it. Detto codice, seppur non allegato al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
2. Cotral si impegna a rispettare il "*Codice di Comportamento*" dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i.. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso Cotral dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
3. In caso di violazione accertata di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti Codici, le Parti hanno diritto di risolvere il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

**Art. 30 - Tracciabilità dei flussi finanziari, interrogazione ex articolo 48 bis del
DPR n. 602/1973**

1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Cotral in quanto società *in house*. Tuttavia Cotral, su richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operarvi.
2. La normativa sulla verifica delle inadempienze all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602/1973 e s.m.i., non trova applicazione nei confronti di Cotral in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia la Regione, si riserva di effettuare la verifica prima di effettuare il pagamento del corrispettivo previsto dal presente Contratto.
3. La normativa sul C.I.G. (Codice Identificativo Gara) non trova applicazione per il presente Contratto in quanto trattasi di affidamento "in house" nei confronti di Cotral società a capitale interamente pubblico. Per le medesime ragioni, Cotral non è tenuta a produrre il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); la Regione si riserva di verificare in corso di contratto il rispetto degli obblighi in materia contributiva.

Art. 31 - Tutela dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
 - esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di Cotral;
 - esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Cotral in qualità di Responsabili o Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i e del Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").
3. Titolare del trattamento dei dati personali è Cotral, con sede in Roma alla via B. Alimena 105. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è, domiciliato per la carica in Roma alla via B. Alimena 105, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato GDPR.
4. La Regione si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 del predetto GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Cotral per le finalità sopra indicate.

Art. 32 - Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici

1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e dà atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a:
 - a) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero ____ o scrivendo all'indirizzo mail _____;

- b) consentire l'accesso del personale incaricato da Cotral per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.
3. Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Cotral avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.
4. Cotral si impegna ad individuare ed adottare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

Art. 33 - Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD

1. Ai sensi dell'art. 52 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, nella fornitura di prodotti e/o servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, tali dati, i relativi metadati, gli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati, devono poter essere acceduti telematicamente, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, e predisposti per essere riutilizzati da parte di persone fisiche e giuridiche e comunque nel rispetto dei principi e delle raccomandazioni dell'agenda e delle linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico rilasciate dall'Agenzia per l'Italia Digitale.
2. La Regione si impegna ad istituire un tavolo di lavoro con Cotral per le finalità previste al precedente comma, a cui potranno partecipare altri soggetti proposti dalle Parti.

Art. 34 – Norme fiscali e Spese contrattuali

1. Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'IVA relativa al prezzo contrattuale è a carico della Regione, mentre l'imposta di bollo è a carico di Cotral.

Art. 35 – Altre disposizioni

1. Prima dell'avvio del servizio, Cotral deve presentare la seguente documentazione:
- dichiarazione, resa ai sensi di legge dal Legale Rappresentante di Cotral, che la Società è in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
 - copia degli attestati delle polizze assicurative di cui all'articolo 26;
 - eventuale altra documentazione prescritta dalla legislazione vigente.
2. Le Parti convengono che il personale dipendente della Regione preposto al controllo del presente Contratto possa avere accesso agli impianti in uso a Cotral, anche nell'esercizio delle funzioni di controllo, vigilanza e monitoraggio e che quest'ultima deve mettere a disposizione il proprio personale per la necessaria assistenza.

Articolo 36 - Disposizioni finali

1. Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 c.c. non trovano applicazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alla legislazione in materia nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Allegati al presente Contratto:

1. Materiale rotabile
2. Programma di esercizio
3. Condizioni minime di qualità

4. PEF
5. Matrice dei rischi
6. Sistema premi e penali
7. Obiettivi di efficacia ed efficienza
8. Sistema tariffario
9. Piano di accesso al dato.

Letto, confermato e sottoscritto in forma digitale.

Roma, lì 30 giugno 2022

Per la Regione _____

Per Cotral S.p.A. _____